



FONDAZIONE ISTITUZIONI RIUNITE

Residenza Sanitario Assistenziale – Scuola Materna

**REGOLAMENTO
PER GLI UTENTI
DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO
PRESSO LA
RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE**

REGOLAMENTO PER GLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO PRESSO LA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE

INDICE

CAPO I DELLE FINALITÀ DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Offerta di prestazioni

CAPO II DELLE NORME PER L'INGRESSO

- Art. 3 Presentazione della domanda
- Art. 4 Accettazione della domanda
- Art. 5 Formazione delle liste d'attesa - Chiamate
- Art. 6 Fissazione dell'ingresso al Centro Diurno Integrato
- Art. 7 Periodo di prova

CAPO III DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 8 Osservanza delle norme disciplinari
- Art. 9 Uso del materiale della Residenza Sanitario Assistenziale
- Art. 10 Divieti
- Art. 11 Reclami

CAPO IV DELLE USCITE

- Art. 12 Dimissioni volontarie
- Art. 13 Dimissioni d'ufficio
- Art. 14 Riammissione di Ospiti usciti

CAPO V DELLE QUOTE DI FREQUENZA

- Art. 15 Determinazione delle quote di frequenza
- Art. 16 Modalità di pagamento

CAPO VI DELLE RESPONSABILITÀ

- Art. 17 Responsabilità

CAPO VII DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 18 Norme transitorie e finali

CAPO I

DELLE FINALITA' DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO

ART. 1 FINALITÀ

Presso la Residenza Sanitario Assistenziale di Mede, in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale di Pavia che ha disposto le necessarie autorizzazioni, è stato istituito un Centro Diurno Integrato. E' una realtà con n. 15 posti a carattere semiresidenziale, in regime diurno, con lo scopo di fornire supporto a situazioni di fragilità e destinato ad accogliere prevalentemente persone anziane con compromissione dell'autosufficienza:

- affette da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze, ma senza gravi disturbi comportamentali;
- di norma di età superiore ai sessantacinque anni;
- sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare o solidale, per le quali l'assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo onerosa;
- che si trovino in condizioni psico-fisiche tali da raggiungere il Centro con un trasporto protetto;

Non sono ammissibili persone che già fruiscono di servizi residenziali socio-sanitari, ne' con elevate esigenze clinico-assistenziali, ne' persone con problematiche psichiatriche attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali, ne' persone in età giovane o giovane-adulta con disabilità.

ART. 2 OFFERTA DI PRESTAZIONI

All'Utente vengono offerti i seguenti servizi:

- *alla persona*: supporto e protezione nelle attività della vita quotidiana, nella assunzione dei cibi e delle bevande, nella cura della persona (scelta e cura dell'abbigliamento, cura della barba e dei capelli, igiene orale, delle mani, dell'intera persona);
- *sanitari e riabilitativi*: assessment geriatrico (valutazione multidimensionale-interdisciplinare nel corso della quale i molteplici problemi dell'anziano sono indagati, descritti e se possibile, spiegati; valutazione di risorse, potenzialità e bisogni della persona, elaborazione di un programma coordinato di interventi). Dalla valutazione periodica conseguono eventuali trattamenti farmacologici, medicazioni, interventi riabilitativi, occupazionali e di mantenimento delle abilità;
- *di animazione e di socializzazione*: interventi di gruppo o individuali per contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all'isolamento sociale e culturale.

CAPO II

DELLE NORME PER L'INGRESSO

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per essere ammessi al Centro Diurno Integrato occorre presentare apposita domanda, redatta sul modulo fornito dagli Uffici Amministrativi della Residenza Sanitario Assistenziale.

Il modulo va compilato con precisione in ogni sua sezione e in tutte le voci indicate, corredato di tutta la documentazione richiesta in ordine alla situazione sanitaria e anagrafica.

La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e/o da uno o più parenti i quali si obbligano in solido al pagamento delle quote di frequenza fissate, anche successivamente, dalla Amministrazione, ed alla osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Regolamento.

Qualora non vi siano parenti la firma di garanzia dovrà essere rilasciata dagli organismi competenti della Amministrazione comunale di provenienza dell'anziano ed in tal caso la domanda dovrà essere corredata anche da Deliberazione comunale di impegno a provvedere al pagamento in toto o pro quota fino a concorrenza dell'intero ammontare; dovrà inoltre contenere l'impegno a provvedere all'anziano in caso di dimissioni per esito negativo del periodo di prova o per sopravvenuti motivi ai sensi rispettivamente dei successivi artt. 7, 12 e 13.

ART. 4 ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande d'ingresso vengono esaminate ed accettate in ordine alla regolarità amministrativa e documentale. In caso di non accettazione della domanda verrà inviata agli interessati specifica comunicazione scritta.

Non saranno accettate le domande:

- a) prive di requisiti formali e non regolarizzate nei tempi e modi fissati dalla Amministrazione
- b) prive della firma di garanzia dell'interessato e/o dei parenti e/o delle richieste Deliberazioni dell'Amministrazione comunale di cui al precedente art. 3

Le domande non potranno inoltre essere accettate in presenza di gravi e fondati motivi valutati caso per caso dalla Amministrazione.

ART. 5 FORMAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA - CHIAMATE

Le domande accettate vengono inserite in ordine cronologico di presentazione nella lista di attesa.

Al momento della disponibilità di un posto si attingerà alla corrispondente lista.

Ai fini della chiamata si adotteranno i seguenti criteri di priorità:

- a) anziani provenienti da Mede
- b) anziani provenienti da altri luoghi

Le chiamate saranno effettuate secondo l'ordine cronologico fatte salve particolari e specifiche situazioni.

In qualunque momento successivo all'inserimento di una domanda in lista d'attesa il richiedente, od i parenti, possono chiederne la cancellazione.

ART. 6 FISSAZIONE DELL'INGRESSO AL CENTRO DIURNO INTEGRATO

Nel caso di disponibilità di un posto presso in Centro Diurno Integrato si procede alla chiamata dei richiedenti secondo i criteri indicati al precedente art. 5.

Il richiedente è tenuto a confermare la disponibilità all'ingresso entro 3 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione si riterrà libera di proseguire nella chiamata secondo la lista d'attesa.

Il Personale preposto valuta il questionario medico delle persone da ospitare allo scopo di verificare le condizioni psico/fisiche in cui versano ed in caso di esito positivo, il posto è messo a disposizione.

Ad ogni Utente, al momento dell'ingresso, verrà assegnata una sistemazione in una sala comune utilizzabile per fruizione pasti e riposo, con bagni adiacenti e bagno assistito.

Le persone ospitate, relativamente alle loro condizioni, vengono classificate secondo i parametri risultanti dall'applicazione delle schede S.OS.I.A. (Scheda di Osservazione Intermedia dell'Assistenza).

ART. 7 PERIODO DI PROVA

L'inserimento dell'Utente è subordinato ad un periodo di prova di giorni dieci, decorrenti dalla data di ingresso, durante il quale vengono attuati accertamenti sul suo stato di salute fisica, psichica e sulle sue capacità di ambientamento nella struttura.

Qualora nel corso del suddetto periodo si verificano in capo all'anziano problemi sanitari, sociali, assistenziali, relazionali tali da non permettere il normale inserimento, questi saranno evidenziati da apposita certificazione del servizio interessato.

In tal caso si provvederà con apposito atto alle dimissioni dell'Utente dandone previa e tempestiva comunicazione ai parenti, ai responsabili od al Comune di provenienza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

In casi di provata necessità ed urgenza le dimissioni saranno disposte dal Presidente con apposito atto amministrativo.

Qualora vi siano particolari situazioni, il periodo di osservazione dell'Utente potrà essere protratto di ulteriori dieci giorni.

Per la disciplina economica si applicano le disposizioni dei successivi artt. 15 e 16.

CAPO III

DELLE NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 8 OSSERVANZA DELLE NORME DISCIPLINARI

Gli Utenti del Centro Diurno Integrato devono uniformarsi strettamente al presente Regolamento ed a tutte le disposizioni emanate ed emanande dall'Amministrazione.

Devono avere un aspetto curato e ordinato nella persona, tenere un comportamento dignitoso ed osservare tra loro rapporti di mutua benevolenza.

In particolare non dovranno mendicare, molestare chicchessia, non devono fare abuso di sostanze alcoliche e dovranno tenere in ogni caso una condotta dignitosa e tranquilla.

E' fatto obbligo agli Utenti di osservare gli orari che regolano le varie funzioni della comunità onde evitare disagi nell'espletamento del servizio.

Gli orari dei pasti sono fissati secondo le consuetudini. In concomitanza con l'entrata in vigore dell'ora legale può essere variato l'orario della cena.

ART. 9 USO DEL MATERIALE DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE

Gli Utenti sono responsabili della buona tenuta e conservazione di mobili ed attrezzature di loro uso e di proprietà della Residenza Sanitario Assistenziale.

Sono inoltre tenuti ad un comportamento corretto e rispettoso degli ambienti in cui si trovano a soggiornare, nonché di persone, siano essi Utenti, Ospiti, Personale, Visitatori.

Ogni consumo, guasto, danneggiamento od alterazione non derivante dall'uso, o imputabili a negligenza, comporta il risarcimento dei danni arrecati all'Istituzione, salvo nei casi più gravi l'applicabilità delle dimissioni d'ufficio ai sensi del successivo art. 13.

ART. 10 DIVIETI

E' fatto divieto agli Utenti di fare tra di loro o con i Parenti e il Personale commercio di generi di ogni tipo.

E' vietato fumare in tutti i locali della struttura. I giochi sono tollerati quando siano scevri da alcun interesse e non rechino disturbo agli altri ricoverati.

E' vietata l'introduzione nella Struttura di cibo, vino e altre bevande alcoliche.

ART. 11 RECLAMI

Qualora Parenti od Utenti abbiano da formulare lamentele o reclami contro il servizio o per altri motivi attinenti il soggiorno nel Centro Diurno Integrato, dovranno rivolgersi alla Amministrazione.

CAPO IV

DELLE USCITE

ART. 12 DIMISSIONI VOLONTARIE

In qualunque tempo l'Utente può interrompere la frequenza del Centro Diurno Integrato mediante dimissioni volontarie.

Queste possono essere rassegnate dall'Utente stesso, dai parenti che hanno sottoscritto la domanda di ingresso o dagli organismi responsabili, in caso di mancanza di parenti mediante apposita comunicazione scritta.

ART. 13 DIMISSIONI D'UFFICIO

L'Utente sarà dimesso d'ufficio qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) esito negativo del periodo di prova di cui al precedente art. 7
- b) comportamento in aperta violazione delle normali regole della vita in comunità.
- c) sopravvenute alterazioni del comportamento o delle condizioni psicofisiche tali da recare grave e continua turbativa al normale andamento della Istituzione, agli altri Ospiti, al Personale. Tale situazione dovrà essere accertata dal Medico o dal Responsabile dei servizi e dovrà essere tempestivamente comunicata ai parenti dell'Ospite o civilmente responsabili.
- d) gravi e ripetute violazioni delle norme disciplinari stabilite dal presente regolamento o comunque emanate od emanande dal Consiglio di Amministrazione.
- e) gravi e ingenti danni arrecati al patrimonio dell'Ente.
- f) morosità nel pagamento di almeno due mensilità.

Accertata la sussistenza della morosità, si procede a diffidare i soggetti garanti responsabili in solido al versamento di quanto dovuto entro il termine di cinque giorni.

Trascorso questo inutilmente, si farà luogo alle dimissioni.

g) sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi pregresso, attuale o potenziale tra l'Amministrazione delle Istituzioni Riunite e l'Utente, i suoi affini entro il 1° grado o parenti entro il 4° grado, il suo tutore.

In tutti i casi sopra indicati le dimissioni saranno disposte con apposito atto amministrativo emanato dall'organismo competente previa comunicazione scritta a parenti o civilmente responsabili.

In casi di necessità ed urgenza provvederà direttamente il Presidente con propria Ordinanza motivata.

ART. 14 RIAMMISSIONE DI OSPITI USCITI

Possono essere riammessi al Centro Diurno Integrato i soli Utenti usciti per dimissioni volontarie. In tal caso dovrà essere ripresentata la domanda con tutta la documentazione richiesta, e verrà seguito il normale iter amministrativo. L'Amministrazione si riserva di valutare tutte le circostanze circa la nuova ammissione.

Gli Utenti dimessi d'ufficio non saranno riammessi presso l'Istituzione.

CAPO V

DELLE QUOTE DI FREQUENZA

ART.15 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI FREQUENZA

La quota di frequenza è determinata dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto deliberativo e comprende una quota fissa di presenza giornaliera, l'importo di un solo pasto (pranzo) o di due pasti (pranzo e cena), di un trattamento fisiatrico giornaliero.

La quota di frequenza comprende: alloggio, spese generali, assistenza alla persona, assistenza medica, infermieristica, presidi sanitari e ausili per incontinenti.

Il servizio di barbiere, pettinatrice e pedicure è a carico degli Utenti con importi extra, così come le spese di trasporto con ambulanza ed eventuali tickets per esami, nonché spese per visite specialistiche non comprese nelle prestazioni mediche fornite dall'Istituto, ed ogni spesa personale non prevista.

L'Utente rimane in carico al Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda il Medico di Base nonché per l'approvvigionamento dei farmaci necessari.

ART. 16 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di frequenza calcolata mensilmente, unitamente all'importo dovuto per fruizione pasti ed eventuali trattamenti fisiatrici, sarà pagata entro il giorno dieci del mese successivo presso l'Istituto bancario di riferimento dell'Ente direttamente o tramite bonifico.

Nel caso di uscita dell'Utente, la quota è dovuta in ragione dei giorni di effettiva presenza.

CAPO VI

DELLE RESPONSABILITÀ

ART. 17 RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione non risponde verso gli Utenti o Parenti od altri interessati dei danni a oggetti introdotti o posseduti durante la permanenza nella Residenza, salvo che essi siano stati dati regolarmente in consegna alla Amministrazione.

CAPO VII

DELLE NORME TRANSITORIE E FINALI

<i>ART. 18 NORME TRANSITORIE E FINALI</i>

L'Amministrazione si riserva la facoltà di impartire altre più particolari disposizioni che si rendano eventualmente necessarie per il razionale andamento del servizio e di modificare od integrare in ogni momento il presente Regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n° 25 del 22/11/2007.